

# Regolamento del Consiglio Nazionale

Approvato dal Consiglio nazionale Acli del 17 maggio 2008

## Art. 1

Partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale a titolo consultivo, se non già presenti ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto:

- i componenti della Presidenza nazionale;
- i Presidenti provinciali delle Acli;
- i Vicepresidenti nazionali ed i direttori del Patronato, dell'Enaip e di Solaris nonché i coordinatori di funzioni della Presidenza nazionale ed il Presidente di ogni Associazione Specifica o Professionale;
- i componenti gli organismi operativi decisi dalla Direzione nazionale;
- i parlamentari italiani ed europei, i consiglieri regionali in carica già Consiglieri Nazionali delle Acli;
- fino a sei rappresentanti nominati dalla Presidenza FAI.

Sono inoltre invitati permanentemente i componenti dei Collegi nazionali di Garanzia, dei Probiviri e dei revisori dei conti.

## Art. 2

La prima riunione del Consiglio nazionale dopo il Congresso è convocata e presieduta, fino all'avvenuta elezione del Presidente del Consiglio, dal consigliere primo eletto entro trenta giorni dalla conclusione del Congresso, con all'ordine del giorno:

- approvazione del regolamento del Consiglio nazionale;
- elezione del Presidente del Consiglio nazionale;
- composizione della Presidenza nazionale e nomina del Segretario generale;
- elezione della Direzione nazionale;
- elezione del Collegio nazionale dei revisori dei conti.

Il seggio elettorale per le votazioni a scrutinio segreto è composto da tre consiglieri.

## Art. 3

Sono eleggibili alla carica di Presidente del Consiglio nazionale i consiglieri con diritto di voto.

L'elezione del Presidente del Consiglio nazionale avviene a scrutinio segreto, su schede bianche vidimate dal seggio elettorale. Il Consiglio, su proposta del Consigliere primo eletto, può decidere di procedere per alzata di mano.

Il Presidente del Consiglio nazionale è eletto, in prima votazione, se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. In seconda votazione concorrono i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

## Art. 4

Il Presidente del Consiglio nazionale:

- convoca il Consiglio in sessione ordinaria con almeno quindici giorni di anticipo tranne casi di comprovata urgenza; in sessione straordinaria entro due giorni dalla richiesta scritta di un terzo dei consiglieri nazionali o della Direzione nazionale; la convocazione deve precisare: la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione;
- stabilisce l'ordine del giorno dei lavori, d'intesa con la Presidenza nazionale; la Direzione nazionale, le Presidenze regionali e ciascun consigliere nazionale possono chiedere al Presidente del Consiglio nazionale, che valuterà, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno; le questioni inerenti la composizione e il funzionamento degli organi sono sempre prioritarie;
- presiede le riunioni del Consiglio nazionale e, in caso di necessità, è delegato il consigliere anziano per età presente alla seduta;

- propone, d'intesa con la Presidenza nazionale, il numero ed il tema delle commissioni del Consiglio nazionale.

Per gli adempimenti relativi all'attività del Consiglio nazionale il Presidente del Consiglio nazionale si avvale della segreteria adibita al funzionamento degli organi.

#### **Art. 5**

Il Consiglio approva o respinge la proposta complessiva di composizione della Presidenza nazionale e di nomina del Segretario generale di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri con diritto di voto a scrutinio segreto su schede vidimate dal seggio elettorale.

La proposta è approvata in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Nel caso il Consiglio nazionale respinga le designazioni fatte dal Presidente nazionale, questi ha facoltà di ripresentarle o di modificarle.

Il Presidente nazionale può revocare deleghe od incarichi già conferiti ad un componente della Presidenza nazionale con facoltà di assegnazione degli stessi ad altro componente, informando il Consiglio nazionale nella prima seduta utile.

In caso di sostituzione, decadenza o impedimento di un componente della Presidenza nazionale ovvero del Segretario Generale, il Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale, procede alla loro integrazione.

#### **Art. 6**

Il Consiglio nazionale elegge la Direzione nazionale con votazioni a scrutinio segreto su schede vidimate dal seggio elettorale. Ciascun consigliere può votare fino ad un numero di candidati pari ai tre quinti dei componenti la Direzione da eleggere.

Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio nazionale, può decidere di procedere per alzata di mano.

Per l'elezione occorre: in prima votazione il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Dopo lo scrutinio si stila la graduatoria degli eletti salvaguardando la presenza di almeno 10 Presidenti regionali e quattro donne.

Qualora, nello scrutinio segreto, si registri parità di voti tra due o più consiglieri, si procede al ballottaggio.

#### **Art.7**

Il Consiglio nazionale elegge il Collegio nazionale dei revisori dei conti su proposta del Presidente nazionale. Sono eleggibili revisori dei conti persone che non facciano parte degli organi nazionali delle Acli e non abbiano rapporti di lavoro con le Acli, i servizi sociali e le associazioni ed iniziative specifiche da esse promosse.

Il Consiglio approva o respinge la composizione del Collegio di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri con diritto di voto a scrutinio segreto su schede vidimate dal seggio elettorale.

La proposta è approvata in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Nel caso il Consiglio nazionale respinga la composizione proposta dal Presidente, questi ha facoltà di ripresentarla o di modificarla.

#### **Art. 8**

Il Consiglio nazionale elegge i rappresentanti delle Acli italiane nella Federazione Acli Internazionali (F.A.I.) su proposta della Direzione nazionale.

Il Consiglio approva o respinge la proposta della Direzione di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri con diritto di voto a scrutinio segreto su schede vidimate dal seggio elettorale.

La proposta è approvata in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Nel caso il Consiglio nazionale respinga la composizione proposta dalla Direzione, questa ha facoltà di ripresentarla o di modificarla.

### **Art. 9**

Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 58 dello Statuto (dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente nazionale), il Consiglio nazionale, integrato nella composizione dai Presidenti provinciali quali membri votanti non presenti già ad altro titolo, elegge il nuovo Presidente nazionale tra i suoi componenti con diritto di voto tramite votazioni a scrutinio segreto su schede bianche vidimate dal seggio elettorale. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente nazionale decade anche la Presidenza nazionale e la Direzione nazionale.

Per l'elezione del nuovo Presidente nazionale, se non si raggiunge la maggioranza richiesta dal primo comma dell'articolo 58 dallo Statuto, la votazione può essere ripetuta per altre due volte nella stessa seduta. Se anche in queste due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, il Presidente del Consiglio nazionale, al termine della sessione, può riconvocare una nuova riunione del Consiglio, da svolgersi entro quindici giorni con il medesimo ordine del giorno.

Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta neppure al termine della seconda convocazione, il Consiglio nazionale approva i regolamenti del Congresso nazionale e procede come previsto dal quarto comma dell'articolo 58 dello Statuto. In questo caso la Presidenza nazionale resta in carica per la gestione ordinaria e cura la preparazione del Congresso.

### **Art. 10**

La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente nazionale deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio nazionale.

La mozione di sfiducia deve essere discussa e votata in una riunione del Consiglio nazionale, nella composizione allargata di cui all'art. 25, secondo comma, lettera "e." dello Statuto, da tenersi entro trenta giorni, con all'ordine del giorno:

- discussione e votazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente;
- eventuale elezione del nuovo Presidente nazionale e della nuova Presidenza nazionale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente nazionale si intende riferita anche alla Presidenza nazionale.

Per l'elezione del nuovo Presidente nazionale, se non si raggiunge la maggioranza richiesta dal quarto comma dell'articolo 58 dallo Statuto, si fa riferimento a quanto indicato dall'art 9, terzo e quarto comma.

### **Art. 11**

Il Consiglio nazionale:

- approva il bilancio preventivo e, sentita la relazione dei revisori dei conti, il rendiconto economico e finanziario della Struttura nazionale entro il 31 luglio dell'anno seguente; presso la sede nazionale va messa a disposizione dei consiglieri copia del rendiconto economico e finanziario con almeno quindici giorni di anticipo;
- prende visione del rendiconto economico e finanziario delle regioni acliste, dei servizi sociali, delle associazioni specifiche e professionali e di ogni altra iniziativa nazionale promossa dalle Acli;
- stabilisce le modalità di tesseramento nonché di esercizio dell'elettorato attivo e passivo e fissa gli indirizzi generali del tesseramento delle associazioni specifiche e professionali;
- riconosce le strutture regionali e provinciali;
- approva i regolamenti di attuazione dello Statuto;
- ratifica od approva il regolamento dei Giovani delle Acli, del Coordinamento donne e delle Acli - Colf e gli Statuti dei servizi sociali, delle associazioni specifiche e professionali e di ogni altra attività prevista dall'art. 3 dello Statuto;
- decide sulle proposte di adesione di altre associazioni;
- approva i regolamenti del Congresso nazionale e della Conferenza organizzativa e programmatica.
- definisce strategie, strumenti e risorse necessari a conseguire gli obiettivi indicati dal Congresso;
- elegge la Commissione Pari Opportunità uomo-donna con il compito di promuovere:
  - la cultura di genere, di parità e di pari opportunità all'interno dell'associazione;

- iniziative e strategie di sviluppo della presenza delle donne nel sistema Acli;
- la cultura dell'integrazione della soggettività femminile nel sistema Acli;
- la partecipazione delle donne alla democrazia associativa attraverso strategie e strumenti di riequilibrio della rappresentanza;
- assolve ai compiti previsti dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione;
- convoca e determina l'ordine del giorno:
  - del Congresso: in via ordinaria ogni 4 anni;  
in via straordinaria:
  - con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
  - su richiesta di Consigli Provinciali che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti, calcolati sulla media dell'ultimo Congresso nazionale;
  - della Conferenza Organizzativa e Programmatica nazionale di metà mandato;
- opera sulla base di un suo Regolamento;
- adegua lo Statuto alle innovazioni legislative, previo parere favorevole del Collegio nazionale di garanzia.

#### **Art. 12**

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide se sono presenti la maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.

Una volta accertata tale maggioranza, la seduta è valida per tutti i punti all'ordine del giorno che non richiedano maggioranze qualificate.

#### **Art. 13**

Ogni consigliere, durante lo svolgimento della seduta, può presentare al Presidente del Consiglio nazionale:

- una mozione di richiamo all'ordine del giorno sulla quale possono parlare un consigliere a favore ed uno contro; la successiva votazione avviene per alzata di mano;
- una mozione, entro i termini stabiliti dal Consiglio, su tutti gli argomenti in discussione, che precisi gli orientamenti del Consiglio nazionale o che richieda particolari iniziative della Presidenza nazionale; i proponenti hanno facoltà di illustrare i documenti.

#### **Art. 14**

Le votazioni su materie previste all'articolo 11 del presente regolamento nonché su mozioni ed emendamenti avvengono:

- di norma, per alzata di mano;
  - su richiesta scritta di almeno venti consiglieri nazionali, per appello nominale;
  - su richiesta scritta di almeno trenta consiglieri, a scrutinio segreto.
- Le mozioni e gli emendamenti vanno posti in votazione secondo l'ordine di presentazione e vengono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

#### **Art. 15**

Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio nazionale, nomina un segretario verbalizzante.

All'inizio di ogni riunione il segretario verbalizzante mette a disposizione dei consiglieri il verbale della seduta precedente.

Ogni consigliere ha facoltà di fare precisazioni.

#### **Art. 16**

Il consigliere nazionale che, salvo giustificate cause di forza maggiore da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio nazionale, non interviene a tre sessioni consecutive del Consiglio nazionale, è decaduto.

I Consiglieri Nazionali che intendono dimettersi, devono comunicarlo in forma scritta al Presidente del Consiglio nazionale, indicando le motivazioni.

Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio nazionale.

I consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto fino alla concorrenza di un terzo dei componenti eletti in Consiglio nazionale.  
La decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono formalizzate durante la prima riunione utile del Consiglio.

## **REGOLAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI DI GARANZIA**

(artt. 50, 51, 52, 53, 54 dello Statuto)

### **Art. 1**

I ricorsi al Collegio Nazionale di Garanzia sono proposti in forma scritta ed inoltrati alla Segreteria del Collegio Nazionale mediante plico raccomandato postale con avviso di ricevimento ovvero, lá dove previsto, mediante deposito nella Segreteria del Collegio.

Ai fini dell'osservanza dei termini, fa fede la data del timbro postale di accettazione o la data del deposito presso la Segreteria del Collegio Nazionale di Garanzia.

I ricorsi devono contenere, oltre l'esposizione sommaria dei fatti su cui si fonda la domanda, nome, indirizzo della parte ricorrente ed elezione di domicilio per le comunicazioni e le notificazioni.

Nei casi di controversie da decidere in unico grado, il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso, affida a tre componenti dello stesso Collegio Nazionale il compito di costituirsi, previa accettazione per iscritto dell'incarico, quale collegio arbitrale interno.

Non appena insediato, il collegio arbitrale affida ad uno dei suoi componenti il compito di istruire il procedimento (tramite audizione personale degli interessati, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti o assegnazione termini per produrli, acquisire memorie o repliche, ecc.) e di presentare al collegio stesso una relazione scritta sui risultati dell'attività istruttoria, con la formulazione di proposte in merito alle decisioni collegiali da adottare.

Il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia può avocare a sé, ove ne faccia parte ovvero abbia assunto la presidenza del collegio arbitrale interno, le funzioni di istruttore del procedimento e di relatore al collegio stesso.

Il collegio arbitrale decide la controversia nel termine di 180 giorni dalla data di accettazione dell'incarico.

Sui ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dal Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale di Garanzia decide in secondo grado, mediante lodo, nel termine di 180 giorni dal loro ricevimento. I ricorsi medesimi debbono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla decisione emessa dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le decisioni in unico grado dell'organo arbitrale di cui al quarto comma, nonché quelle emesse dal Collegio Nazionale di Garanzia in grado di appello, sono adottate con voto palese a maggioranza dei rispettivi membri, prevalendo, in caso di parità di voti, quello del presidente. Le decisioni medesime debbono essere motivate ed immediatamente comunicate agli interessati, nell'indirizzo indicato o nel domicilio eletto, mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Nelle more del procedimento in grado di appello, il Collegio Nazionale di Garanzia può sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti del Collegio Nazionale dei Probiviri avverso i quali è stato proposto ricorso.

Gli organi arbitrali regolati dal presente articolo hanno sede in Roma, Via Giuseppe Marcora 18/20, c.a.p. 00153.

Il rimborso delle spese degli arbitri è a carico della Segreteria Generale.

## **Art. 2**

Le denunce di cui all'art. 53, 1° comma, lettere b) e c) dello Statuto, sono presentate al Collegio Nazionale dei Probiviri in forma scritta ed inoltrate alla Segreteria del Collegio stesso mediante plico raccomandato postale con avviso di ricevimento.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della denuncia.

Il Presidente del Collegio, nel caso in cui non provveda personalmente, delega ad uno dei componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri il compito di svolgere i relativi atti istruttori (audizione personale degli interessati, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti o assegnazione di termini per produrli, acquisire memorie o repliche, ecc.), nonché di relazionare al Collegio i risultati con apposita nota scritta e di formulare proposte in merito alle decisioni o ai provvedimenti collegiali da adottare.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I provvedimenti sanzionatori comminati dal Collegio Nazionale dei Probiviri sono immediatamente esecutivi e sono comunicati agli interessati e ai soggetti denunciati entro dieci giorni dalla loro adozione, mediante plico raccomandato postale con avviso di ricevimento.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente comprovati, il Collegio Nazionale dei Probiviri, su richiesta dell'interessato, può riaprire il procedimento disciplinare ed eventualmente riformare il provvedimento sanzionatorio emesso anche se già confermato in sede di appello dal Collegio Nazionale di Garanzia.

## **Art. 3**

Presso il Collegio Nazionale di Garanzia ed il Collegio nazionale dei Probiviri è istituito un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione alle rispettive attività, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa inerente a tali funzioni.

Il Collegio Nazionale di Garanzia e dei Probiviri si avvalgono della collaborazione della Segreteria Generale.

## **Art. 4**

In caso di dimissioni o di permanente impedimento di uno dei membri effettivi del Collegio Nazionale di Garanzia o del Collegio Nazionale dei Probiviri subentra il primo dei non eletti dal Congresso Nazionale.

Il Collegio Nazionale di Garanzia, anche nella funzione di organo di giustizia arbitrale rituale, delibera con la presenza di almeno cinque membri.